

# Ambito Territoriale Sociale n° 5

Ente capofila

## Unione Montana del Montefeltro

Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali

Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltro, Tavoleto

### REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'A.T.S. n.5

*Approvato con delibera n.13 del 05/11/2015*

**Art.1 - Composizione :** ai sensi della legge regionale 32 del 2014 e della delibera di G.R. n.1670 del 17.7.2001, il Comitato dei Sindaci dell'ATS n. 5 MONTEFELTRO è costituito dai Sindaci dei sotto elencati Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale n.5, istituito dalla Regione Marche con delibera di G.R. n 337 . del 13.2.2001.

Comuni di: *Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltro e Tavoleto*

Al Comitato dei Sindaci partecipa inoltre il presidente dell'Unione montana.

Il Comitato dei Sindaci definisce autonomamente le modalità istituzionali e le forme organizzative funzionali più adatte all'organizzazione della rete dei Servizi sociali dell'A.T.S e individua l'Ente Locale capofila per lo svolgimento delle funzioni per le quali è richiesta la personalità giuridica (contratti, appalti, gestione finanziaria, ecc.). Il Comitato dei Sindaci nella seduta del 29.12.2014 ha individuato nella Unione Montana del Montefeltro l'Ente capofila dell'ATS n. 5

Il Comitato dei Sindaci si rinnova automaticamente per effetto del rinnovo dei Sindaci nelle sessioni ordinarie delle elezioni amministrative.

I Comuni che si rinnovano in sessioni non ordinarie, subentrano automaticamente alla convalida del risultato elettorale.

**Art.2 - Sede:** La sede del Comitato dei Sindaci è quella della Unione Montana del Montefeltro, in quanto Ente capofila. Le riunioni del Comitato dei Sindaci e la sede operativa delle attività tecniche possono essere individuate anche in altri locali idonei, all'interno dell'ambito territoriale.

**Art.3 - Funzioni:** Il Comitato dei Sindaci è il soggetto politico di riferimento dell'A.T.S, ed è l'organo deputato a:

- a) definire gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni
- b) garantire l'unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l'organizzazione della rete sociale e l'operatività del sistema degli uffici di promozione

Il Comitato:

1. elegge al suo interno il Presidente e si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.
2. nomina il coordinatore dell'ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale
3. stabilisce la composizione e il funzionamento della struttura amministrativa di cui si avvale il Coordinatore
4. istituisce l'ufficio di Piano di cui fanno parte almeno i dirigenti o i responsabili dei servizi sociali e socio educativi dei Comuni, nonché il direttore di distretto sanitario per le attività di integrazione sociosanitaria.
5. adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'ATS e in particolare:
  - a) stabilisce le forme gestionali più adatte per l'organizzazione della rete locale dei servizi sociali in forma associata;

- b) approva il piano di ATS e il programma attuativo, su proposta del coordinatore di ATS, sentiti il direttore del distretto e i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) individua nel rispetto della normativa, le tipologie di servizi sociali da realizzare a livello di ATS e le relative modalità di accesso;
- d) attua gli indirizzi della programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti previsti dalla legge
- e) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo per le politiche sociali
- f) istituisce l'Ufficio di promozione sociale, con funzioni di raccordo tra gli utenti e gli erogatori dei servizi;
- g) organizza e disciplina il servizio sociale professionale e il segretariato sociale.

#### **Art. 4 - Svolgimento delle funzioni:**

Le decisioni del Comitato dei Sindaci vengono discusse sulla base di "proposte di atti" redatte dall'Ufficio di Piano o dal Coordinatore e vengono assunte e redatte sotto forma di delibere, numerate in ordine progressivo e conservate dall'Ente capofila.

Le proposte di deliberazione, inserite nell'ordine del giorno del Comitato, saranno trasmesse ai componenti del Comitato, anche tramite fax o posta elettronica, almeno un giorno prima della loro discussione.

Il Verbale delle sedute viene stilato da un funzionario individuato dal Comitato dei Sindaci tra il personale amministrativo degli Enti dell'A.T.S o dell'Ente capofila, che abbia le necessarie competenze. Ad esso compete la conservazione e l'autenticazione dei verbali e la trasmissione degli stessi all'Ente capofila e ai Comuni dell'A.T.S, per la conseguente adozione di provvedimenti esecutivi.

Il Comitato dei Sindaci assolve le proprie funzioni di A.T.S dei servizi sociali utilizzando, preferibilmente, le professionalità presenti negli Enti aderenti ed adottando provvedimenti organizzativi generali per individuare le professionalità necessarie e le modalità di prestazione del servizio richiesto.

Il Comitato dei Sindaci, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può costituire, per specifiche tematiche o approfondimenti, gruppi di lavoro interni, anche a carattere temporaneo che elaborano eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Sindaci. Ciascun gruppo potrà avvalersi delle professionalità tecniche in campo sociale operanti nei Comuni dell'A.T.S

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci possono essere chiamati funzionari ed operatori pubblici e privati di istituzioni, enti ed organismi vari la cui partecipazione è ritenuta utile in funzione degli argomenti che devono essere trattati.

**Art. 5 - Validità delle sedute:** I componenti del Comitato dei Sindaci sono tenuti a prendere parte alle sedute del Comitato dei Sindaci stesso.

In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un membro, il Sindaco può delegare **di volta in volta** altro rappresentante politico dell'ente di appartenenza.

Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

I Sindaci possono delegare **permanentemente** l'Assessore delegato ai servizi sociali o altro amministratore (Assessore o Consigliere) che lo sostituirà nella partecipazione alle attività del Comitato dei Sindaci.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato dei Sindaci non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Le sedute del Comitato dei Sindaci sono valide se è presente la maggioranza dei componenti (n.8).

Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti.

Le deliberazioni s'intendono approvate se raggiungono il voto favorevole della maggioranza dei presenti al Comitato dei Sindaci (8 voti).

Qualora a un'ora dalla convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato, automaticamente l'assemblea può validamente riunirsi in seconda convocazione, purché sia presente almeno un terzo dei componenti (5)

Le decisioni assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti i Comuni dell'A.T.S, essendo questo organo politico dell'A.T.S Il Comitato dei Sindaci notificherà alla Regione le inadempienze degli Enti aderenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Art. 6 - Presidente:** Dopo ogni sessione elettorale amministrativa ordinaria, il Comitato dei Sindaci, dopo essersi insediato, provvede alla nomina del Presidente dell'A.T.S individuandolo al suo interno.

Il Presidente dell'ATS dura in carica per l'intero mandato amministrativo, salvo i casi di rinuncia, dimissioni, morte, o perdita della qualifica amministrativa necessaria.

Per la carica di Presidente non sono previsti gettoni di presenza.

Il Presidente su proposta del Comitato dei Sindaci, può nominare un Vice Presidente tra gli altri Sindaci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente; nel caso di assenza od impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Sindaco anziano.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- rappresenta l'A.T.S
- convoca e Presiede il Comitato dei Sindaci anche per la sessione relativa al rinnovo dell'organo e sino alla nomina del successore
- stabilisce gli argomenti da porre all'O.d.G.
- coordina i lavori delle sedute
- si raccorda stabilmente con il "Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale", convocandolo alle riunioni del Comitato dei Sindaci se ritenuto opportuno e necessario.
- partecipa al Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali, con funzioni consultive e propositive.

**Art. 6 – Efficacia:** Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci dell'A.T.S. n.5 ed entrerà in vigore nell'annualità 2015 previa approvazione da parte dei competenti organi dell'Ente capofila.